


## IL TRIBUNALE DI PORDENONE



riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.	Francesco Pedoja	PRESIDENTE
dott.ssa	Martina Gasparini	GIUDICE
dott.	Francesco Petrucco Toffolo	GIUDICE REL.

letta la proposta di concordato depositata da S.p.A. nel termine assegnato dal tribunale ex art. 161 comma 6 l.f., ed i relativi allegati;  
ritenuta la necessità di rilevare le seguenti questioni, concedendo termine alla ricorrente per le eventuali osservazioni, modifiche ed integrazioni,

### OSSERVA:

- a) la proposta, nel posticipare il pagamento dei creditori privilegiati, non appare conforme alla disposizione a tal fine recata dall'art. 186 bis l.f., che ha introdotto la possibilità di una moratoria di un anno dall'omologa: in primo luogo, anziché prevedere semplicemente il pagamento ad un anno dall'omologazione, la proposta arbitrariamente stima tempi ridondanti e difformi dal termine di cui all'art. 181 l.f. per giungere all'omologazione, illegittimamente prevedendo il (principio di) pagamento nel marzo del 2015; in secondo luogo, la moratoria di legge implica che al termine della stessa intervenga il pagamento completo, ed invece la proposta della debitrice vi colloca solo il principio di un (non ammissibile) pagamento rateale;
- b) con riferimento ai rapporti di leasing di cui si chiede lo scioglimento (ed al fine altresì di consentire al tribunale di valutare la correttezza delle voci appostate al passivo concordatario) si rileva che la società esclude che dallo scioglimento consegua qualsivoglia indennizzo in favore delle concedenti, ma la conclusione non appare (salvo i chiarimenti che sul punto saranno resi) compatibile con gli effetti che usualmente la risoluzione anticipata di tali rapporti (per previsione contrattuale oltre che per quanto disposto dall'art. 72 quater l.f.) comporta a carico della conduttrice;

### P.Q.M.

Il Tribunale,  
letto l'art. 162 l.f.,  
riservata ogni ulteriore valutazione sul ricorso per ammissione alla procedura concorsuale,

assegna

alla società proponente termine fino al 21 maggio 2013 per l'eventuale deposito di deduzioni, modifiche ed integrazioni a quanto già in atti.

Si comunichi alla ricorrente.

Pordenone, 3 maggio 2013

Il Presidente